



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 166 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 26/07/2013

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE FERDINANDO FERRINI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2013/1735

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Castel San Giovanni ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 27 del 12.7.2012;
- con nota n. 26736 del 27.12.2012 (registrata il 28.12.2012 al prot. prov.le n. 81485) il Comune di Castel San Giovanni ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 43 del 23.11.2012, del Piano Operativo Comunale (POC);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Castel San Giovanni alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 5289 del 25.1.2013, e si sono pertanto interrotti i termini per il provvedimento di competenza provinciale;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 2468 del 26.3.2013 (pervenuta al prot. prov.le n. 23164 del 27.3.2013) mentre i pareri richiesti sono pervenuti in parte in allegato a detta nota comunale e in parte direttamente dalle Autorità ambientali;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonchè di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di Valsat, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;

- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi del comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Castel San Giovanni alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna (nota n. 3414 del 21.3.2013), pervenuto al prot. prov.le n. 23164 del 27.3.2013 in allegato alla nota comunale n. 2468 del 26.3.2013;
- parere in tema di vincoli paesaggistici (in atti) dell'Ufficio Ambiente del Comune di Castel San Giovanni (nota del 26.3.2013), pervenuto il 27.3.2013 in allegato alla citata nota comunale n. 2468/2013;
- parere (in atti) trasmesso dall'Autorità dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 1862 del 3.4.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 24934 del 4.4.2013;
- parere (in atti) trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota n. 3093 del 10.4.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 29076 del 18.4.2013;
- parere (in atti) trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 3199 del 23.4.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 31794 del 2.5.2013;
- parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 24440 del 8.5.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 34755 del 14.5.2013;
- parere (in atti) trasmesso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po con nota n. 12888 del 30.4.2013, pervenuto via e-mail al prot. prov.le n. 35094 del 15.5.2013;
- parere (in atti) trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, con nota n. 130717 del 29.5.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 39074 del 30.5.2013;

Preso atto altresì che:

- dell'avvenuto deposito del POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 284 del 19.12.2012 (parte seconda) e che durante il periodo di deposito sono state presentate n. 3 osservazioni;
- il Responsabile del Settore IV: Sviluppo Urbano del Comune di Castel San Giovanni ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto RUE;
- il Responsabile del Settore IV: Sviluppo Urbano del Comune di Castel San Giovanni ha altresì certificato che il Regolamento adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del RUE scade il giorno 29.7.2013, tenuto conto che l'ultimo parere ambientale è pervenuto alla Provincia in data 30.5.2013;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Castel San Giovanni come descritto in premessa e come elencato in Allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Castelsangiovanni, elaborati costituenti il POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di formulare le riserve riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Castelsangiovanni, riserve sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC del Comune di Castel San Giovanni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Castelsangiovanni, parere

motivato VAS sul POC”), parte integrante e sostanziale del presente atto, formulate anche relativamente alle osservazioni presentate ed elencate nell'allegato stesso;

- in merito al parere di cui all’art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell’allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante “Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990”;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la circolare regionale “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Castel San Giovanni per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve al POC del Comune di Castel San Giovanni, adottato con atto del Consiglio comunale n. 43 del 23.11.2012, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Castelsangiovanni, riserve sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, parere motivato VAS positivo al POC del Comune di Castel San Giovanni, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Castelsangiovanni, parere motivato VAS sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto, formulate anche relativamente alle osservazioni presentate ed elencate nell'allegato stesso;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - Castelsangiovanni, elaborati costituenti il POC");
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008, copia della presente deliberazione al Comune di Castel San Giovanni, specificando che gli atti comunali con i quali il POC verrà approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio, e che la decisione finale in merito all'approvazione del POC, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in

merito al monitoraggio, dovranno essere rese pubbliche secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e dal D.lgs. n. 128/2010;

6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

FERDINANDO FERRINI



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1735/2013 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/07/2013

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

Allegato 1 – Castelsangiovanni, elaborati costituenti il POC

DENOMINAZIONE	SCALA
POC 1 - Relazione	/
POC 2 – Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU)	/
POC 3 – Norme Tecniche Operative (NTO)	/
POC VAS – VAS-VALSAT – Rapporto Ambientale	/
POC VAS Sintesi – VAS-VALSAT – Rapporto Ambientale. Sintesi non tecnica	/
POC GEO - Relazione Geologica. Analisi Rischio Sismico	/
POC GEO1 – Relazione Geologica. Analisi Rischio Sismico – Documentazioni indagini geognostiche	/
POC GEO2 – Relazione Geologica. Analisi Rischio Sismico – Documentazioni indagini geofisiche	/
POC GEO3 – Relazione Geologica. Analisi Rischio Sismico – Carta di microzonazione sismica	1:5.000

Premesso che

- per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC,
- dalle verifiche di conformità del POC, effettuate rispetto ai contenuti del PSC approvato, è emerso che lo stesso Piano Strutturale Comunale è stato approvato per alcune tematiche, in difformità rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.119 del 01.06.2012),

si formulano le seguenti riserve:

VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC E VERIFICA DEI CONTENUTI IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

1. Il dimensionamento del POC per le funzioni abitative, riportato nel capitolo 4 "Considerazioni sul dimensionamento del POC" dell'elaborato "POC 1 – Relazione", deve essere rivisto sulla base delle disposizioni di cui all'art.1 comma 4 del PSC e delle direttive di cui agli artt. 64 e 73 del PTCP.

Il dimensionamento, espresso in stanze ed abitazioni, deve essere finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e di quello aggiuntivo per il quinquennio di validità del POC, come definiti dal PSC e dall'art.73 del Piano provinciale, in considerazione delle effettive condizioni di realizzabilità definite ai sensi dell'art.30 comma 2 della L.R.20/2000, tenendo conto, applicando un criterio di gradualità, del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato secondo quanto definito dal PSC ai sensi dell'art. 64, comma 2 del PTCP.

Inoltre, considerato che nella tabella relativa al dimensionamento di POC, riportata a pag. 58 della Relazione, l'ambito ANIS01 destinato a servizi, è stato erroneamente considerato nel calcolo delle previsioni abitative e che i dati relativi all'ANIR02 risultano difformi da quelli riportati nella specifica Scheda norma di cui all'art.23, si evidenzia che i dati riportati nel paragrafo 4, non risultano corretti.

Nel capitolo 4 sopra citato, non si tratta delle funzioni produttive, ovvero si evidenzia che *"l'Amministrazione, per quanto attiene agli Ambiti ANIP di nuova previsione produttiva, ha ritenuto di procedere al loro completo inserimento nel primo POC, e ciò in quanto si ritiene che privilegiandone solo alcuni piuttosto che altri, tale scelta non sarebbe stata coerente con le finalità di offrire le maggiori opportunità insediative ed economiche possibili per il nostro territorio."* Pertanto, ai sensi dell'art.74 comma 3 del PTCP, dovrà essere motivato il soddisfacimento del fabbisogno di aree per l'insediamento di nuove attività da parte del POC, con gli Ambiti ANIP proposti, in riferimento all'arco temporale della validità del POC e considerando le effettive condizioni di realizzabilità definite ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 20/2000, tenendo conto del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato secondo quanto previsto dall'art. 64, comma 2 del PTCP.

Secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.1 del PSC, per quanto riguarda il settore produttivo e terziario, il POC deve essere dimensionato *"determinando:"*

- a. *il fabbisogno di aree per insediamento di nuove attività concretamente ipotizzabile per il periodo di riferimento sulla base dei dati e delle evidenze disponibili;*
- b. *il fabbisogno di aree necessario al soddisfacimento dei processi di razionalizzazione ed ampliamento delle imprese esistenti;*
- c. *il fabbisogno di aree necessario al soddisfacimento delle esigenze di rilocalizzazione di imprese esistenti determinato da incompatibilità ambientali oppure dall'insorgere di diseconomie insediative in relazione alla distanza dalle principali vie di comunicazione, dai centri dei servizi,*

ecc.; la rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno delle aree produttive appositamente attrezzate individuate."

Si evidenzia tra l'altro che, diversamente da quanto previsto all'art.1 del PSC, gli ANIP05, ANIP06 e ANIP07, non sono stati inseriti nel POC ad esito della procedura partecipativa pubblica per la formazione del POC stesso indetta dal Comune, ma come scelta dell'Amministrazione comunale, che ha ritenuto di procedere al completo inserimento nel primo POC degli ambiti di nuova previsione produttiva, ritenendo *"che privilegiandone solo alcuni piuttosto che altri, tale scelta non sarebbe stata coerente con le finalità di offrire le maggiori opportunità insediative ed economiche possibili"*. In merito a ciò non risulta corretto quanto contenuto nell'art.2 delle NTO al comma 2 che elenca i suddetti ambiti fra quelli selezionati con le procedure di partecipazione previste.

Infine si evidenzia che ai sensi dell'art.64 (comma 10) del PTCP, nell'elaborato "POC 1 – Relazione", si devono evidenziare sia le quantità insediative poste in attuazione che quelle ancora disponibili.

PREVISIONI DI POC

2. Relativamente all'Ambito **ANIR02**, normato all'art.23 di POC, si evidenzia quanto segue:

- si rilevano incongruenze fra i dati dimensionali (Perequazione territoriale di 2° livello, Superficie fondiaria effettiva, totale dotazioni territoriali, dotazioni territoriali per abitante, credito edilizio della città pubblica) dell'ambito contenuti nella Scheda Norma di Riferimento Progettuale di POC, e quelli contenuti nella specifica Scheda-norma di PSC;
- fra le funzioni terziarie indicate per l'ANIR02 nella specifica Scheda Norma di POC, si ammette la possibilità di realizzare l'insediamento di un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti lungo il tratto della Circonvallazione Sud, nella parte più prossima all'intersezione con via Malvicino/Creta; la realizzazione di un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti è ammessa oltre che nel rispetto dei criteri stabiliti in applicazione dei principi generali contenuti nel D.Lgs. 32/1998 e quanto definito nella DCR n.355/2002, e dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico-culturale presenti, di quanto disposto dal PSC; l'impianto previsto nell'ANIR02, nei pressi del Parco urbano di cintura sud, non risulta conforme alle disposizioni dell'art.18 delle NTS di PSC che non ammette la previsione dei suddetti tipi di impianto negli ambiti residenziali e in corrispondenza alle zone destinate nel PSC a parchi territoriali ed urbani ed ai servizi ed attrezzature collettive di rilievo comunale e sovracomunale;
- con riferimento alla dotazione territoriale di secondo livello "Parco Urbano del Rio Lora", prevista per ANIR02, si riscontra un'incoerenza progettuale all'interno del documento di POC. Infatti sia nell'art. 18 comma 3 delle NTA del POC, sia nella scheda dell'ambito (pag. 19) si rimanda ai contenuti progettuali della relazione di POC, che però risultano difforni da quelli presenti nella planimetria allegata alla scheda dell'ambito ANIR02, dove è messo in evidenza un progetto di parco differente, caratterizzato dalla presenza di ampie vasche per il recupero della acque piovane.

Per contemperare le finalità legate al Parco, alla fruizione pubblica e alla laminazione delle acque meteoriche, si suggerisce di considerare in alternativa alle vasche di recupero, la possibilità di allargare la sezione di deflusso del Rio Lora nella fascia del Parco, con creazione di una golena allagabile applicando le tecniche di ingegneria naturalistica previste dal manuale tecnico "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia – Romagna" (DGR n. 246 del 5/03/2012), riprese anche dalla "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale" (D.C.P n. 10 del 25/03/2013) e dall'art. 48 comma 6 della NTS del PSC;

3. Con riferimento all'**ANIR03 (Comparto 3.1)** si evidenzia una difformità relativa al Parco Urbano del Rio Lora (parco agricolo in sponda destra) che nella "descrizione" contenuta nella scheda POC dell'ANIR 03 "costituisce un asse con profondità di 200 m"; invece il progetto di Parco definito nella relazione di POC a pag. 88 interessa un'area di rispetto (*buffer*) di 50 metri dalla sponda del Rio. Si chiede di risolvere l'incoerenza;
4. Risulta necessario correggere l'errore materiale presente nella Scheda-norma di Riferimento Progettuale di cui all'art.25 d POC (pag.33), sostituendo il riferimento al Comparto 3.1 con Comparto 9.1;
5. Gli ambiti **ANIP02** e **ANIP03** sono ricompresi nel Polo di Sviluppo Territoriale n. 1 Denominato "Polo logistico" in loc. Barianella (PPST), la cui attuazione, per la parte non ancora pianificata e insediata, è subordinata oltre che all'inserimento degli ambiti nel POC, a pianificazione urbanistica

attuativa, che dovrà attenersi alle direttive e prescrizioni contenute nell'Accordo Territoriale stipulato tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Castelsangiovanni e parte integrante del PSC. Considerato quanto sopra, risulta necessario non solo inserire negli articoli 28 e 29 (Schede Norma di Riferimento Progettuale ANIP02 e ANIP03) di POC, il rispetto dei contenuti dell'Accordo Territoriale, ma esplicitare gli stessi contenuti in riferimento ai due ambiti, in considerazione che tutte le opere previste dall'AT (escluso il primo stralcio della tangenziale nord-est), devono essere realizzate contestualmente allo sviluppo urbanistico delle aree del PPST ancora da attuare secondo le rispettive ripartizioni (vd. art.11 AT). L'art.10 dell'AT prevede infatti la realizzazione degli interventi di cui all'art.8 comma 5 (opere infrastrutturali), all'art. 6 (rete ecologica) e all'art.9 (infrastrutture per l'urbanizzazione e reti tecnologiche), attraverso il loro recepimento nel POC e nei PUA e nelle relative convenzioni urbanistiche.

L'allegato 3 all'AT indica che sono a carico dell'ANIP03, gli oneri di compensazione ambientale anche di ANIP01 e ANIP02 ed illustra un progetto del valore di 47.000,00 € che interesserà un'area di 1800 m² ulteriori rispetto ai 1847 m² di dotazioni di primo livello previsti per l'ambito ANIP03. L'AT ammette la possibilità di delocalizzazione nel rispetto dei criteri definiti dalla lett. a del comma 1 art. 6.

E' pertanto necessario che le schede di POC vengano integrate esplicitando i contenuti dell'accordo territoriale, anche in riferimento a quanto già contenuto nell'elaborato "POC VAS – VAS-VALSAT – Rapporto Ambientale" e come previsto dall'accordo stesso si definiscano nell'Agenda di Attuazione, del POC, i tempi di realizzazione degli interventi di compensazione previsti;

6. Considerato che gli ambiti **ANIP04, ANIP05, ANIP06 e ANIP07** sono ricompresi nel Polo Produttivo Consolidato (PPC) N.4 "Campo d'oro", risulta necessario non solo inserire negli articoli 30, 31, 32 e 33 (Schede Norma di Riferimento Progettuale ANIP04, ANIP05, ANIP06 e ANIP07) di POC, il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 88 del PTCP e dei contenuti della scheda n.4 contenuta nell'Allegato N7 alle Norme del Piano provinciale, ossia le direttive per l'attuazione, le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni per l'attuazione, ma esplicitare gli stessi contenuti in riferimento ai suddetti ambiti, definendo gli interventi di compensazione e i contributi perequativi e nell'Agenda di Attuazione del POC, i tempi di realizzazione degli stessi. Infine si evidenzia un errore materiale presente nella tabella del dimensionamento dell'ambito ANIP06, relativo al totale delle dotazioni territoriali che è pari a 5.500 mq e non 4.400 mq.;
7. Si evidenzia che ai sensi dell'art.84 comma 4 del PTCP, l'attuazione di nuove previsioni di ambiti specializzati per attività produttive motivate da esigenze di sviluppo, riorganizzazione o trasferimento di specifiche aziende già insediate, è subordinata alla preventiva sottoscrizione di appositi **accordi preventivi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000**, contenenti i reciproci impegni, previsti nell'ambito del POC;
8. In merito all'**ANIS01** si evidenzia che il Piano Strutturale Comunale è stato approvato introducendo un nuovo obiettivo di Piano, non esplicitato in sede di adozione e controdeduzione, ossia la realizzazione di una scuola materna privata (peraltro indicato fra le funzioni insediabili nella specifica scheda-norma controdedotta), in risposta a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.119 del 01.06.2012, riserva n.59), che negava l'intesa relativamente all'ambito ANIR 07 (ora ANIS01) per la parte individuata come "Ambito per nuovi insediamenti residenziali" chiedendo di provvedere allo stralcio da tutti gli elaborati di Piano interessati, del suddetto ambito, mantenendo sulle tavole di Piano la superficie dedicata ai servizi in espansione", individuando e normando i servizi a carattere privato distintamente da quelli che si qualificano come dotazione territoriale. Il nuovo ambito ANIS01 ha escluso fra le funzioni insediabili, quelle residenziali, ma ha mantenuto la stessa estensione dell'ANIR 07, individuando la stessa come idonea ad ospitare la suddetta nuova scuola materna privata; tale scelta non è stata pertanto oggetto del processo partecipativo di Piano. Si evidenzia inoltre che l'ambito in oggetto risulta individuato sulla Tav. PSC 02a come dotazione territoriale di 1° livello, difformemente da quanto espresso dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa e da quanto disposto dalle Norme Tecniche Strutturali di PSC all'art.20. Infine, relativamente alla Scheda-norma di Riferimento Progettuale ANIS01 di cui all'art.27 di POC, si rilevano le seguenti incongruenze rispetto alla relativa scheda-norma di PSC:
 - nella tabella di dimensionamento dell'ambito, per errore materiale è indicata la quota di Abitanti/stanze teorici insediabili per ERS;
 - non è presente la tabella relativa al livello di coerenza dei principi progettuali riferiti alla dislocazione delle dotazioni territoriali (centro sportivo: vincolante; viabilità pubblica: vincolante

la non realizzazione di strade a fondo cieco);

9. In merito al **Parco Urbano del Rio Lora**, individuato dal POC come dotazione territoriale di II livello, conformemente a quanto prevedono le Schede-norma di Riferimento Progettuale di PSC, si evidenzia la difformità con quanto contenuto nell'art.20 delle NTS di PSC al comma 6 che qualificano il Parco Urbano del Rio Lora come dotazione territoriale di I livello;
10. Ai sensi dell'art.29 - Rete ciclopedonale delle NTS, comma 13, gli Ambiti per i nuovi insediamenti dovranno prevedere, in sede di POC, percorsi pedonali e ciclabili in sede propria distinti e separati dalla viabilità carrabile, preferibilmente in posizioni protette da schermi edilizi e/o vegetali, assicurando un efficace collegamento tra residenze, servizi e attrezzature, aree verdi e sedi di attività economiche e punti di connessione con la rete della viabilità (parcheggi) e del trasporto pubblico (fermate principali). Negli elaborati di POC, dovranno essere pertanto chiaramente evidenziati i tratti della **rete ciclopedonale** in previsione e le specifiche caratteristiche, in conformità a quanto disposto dal suddetto art.29; inoltre si evidenzia che la realizzazione di tratti di piste ciclabili individuate nel PSC, a carico dei soggetti attuatori e previste nelle Schede Norma di Riferimento Progettuale di alcuni Ambiti di POC, deve osservare le direttive di cui all'art.104 commi 5 e 6 del PTCP;
11. Così come prevede il PTCP all'art.64 comma 8, gli interventi e le trasformazioni pianificate dal POC dovranno conformarsi ai limiti e alle condizioni di **sostenibilità** definiti dal PSC, che pertanto dovranno essere esplicitati nelle schede Norma dello stesso POC; così come effettuato relativamente all'Ambito ANIR02, si integrino tutte le schede norma di POC, con una sezione dedicata ai "potenziali effetti attesi" con l'attuazione delle previsioni, contenuto già presente all'interno dell'elaborato "POC VAS - VAS-VALSAT - Rapporto Ambientale";

ASPETTI COMMERCIALI

12. POC3 – Norme Tecniche Operative (NTO)

Articoli 23, 24 e 25, punto 2.2

Tra le funzioni ammissibili negli ambiti per nuovi insediamenti residenziali sono inclusi, in modo generico, gli "insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all'ingrosso, pubblici esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc."; solamente per l'ambito ANIR02 è specificata l'ammissibilità di una medio-piccola struttura di vendita di tipo alimentare.

Occorre specificare quali tipologie dimensionali e settori merceologici possano essere insediati all'interno degli ambiti ANIR02, ANIR03.1, ANIR09.1, in coerenza con la NTS del PSC.

Inoltre, si rammenta che il commercio all'ingrosso viene generalmente localizzato all'interno di zone produttive e che la specifica attività non appare idonea alle aree con prevalente destinazione residenziale.

Articoli 28 e 29, punto 2.2

Tra le funzioni ammissibili negli ambiti per nuovi insediamenti produttivi sono inclusi, in modo generico, gli "insediamenti commerciali limitatamente a quelli stabiliti dall'art. 19 e dall'art. 16, comma 7 delle NTS".

Occorre specificare quali tipologie dimensionali e settori merceologici possano essere insediati all'interno degli ambiti ANIP02 e ANIP03, in coerenza con la NTS del PSC;

DOTAZIONI TERRITORIALI

13. Relativamente alle **dotazioni territoriali**, si evidenzia che nel POC non è presente un elaborato, che costituisca un quadro di riferimento relativo all'intero territorio comunale, con l'individuazione delle dotazioni territoriali che verranno realizzate nel periodo di validità dello strumento e la programmazione e definizione delle priorità, ma viene solo riportata l'Agenda di Attuazione relativamente all'ambito ANIR02 e alle dotazioni territoriali a questo collegate. Si chiede pertanto di produrre tale elaborato con la specifica Agenda di Attuazione, articolando le dotazioni territoriali nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.20/2000, e recepito nel PSC, in Attrezzature e spazi collettivi, Infrastrutture per l'urbanizzazione e dotazioni ecologico-ambientali, evidenziando il contributo perequativo definito e sulla base di quanto in seguito riportato:

- rispetto ad attrezzature e spazi collettivi, la L.R.20/2000 art.A-24 comma 7 e il PTCP art.75 comma 2, e l'art. 34 del PSC, assegnano al POC i seguenti compiti: articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di servizi, programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi ed individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate nel corso dell'arco di tempo della propria validità;
- ai sensi dell'Art.A-23 comma 6 della L.R.20/2000 e dell'art.33 del PSC, la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti); ad esempio per quanto riguarda le linee elettriche, nel POC devono essere localizzate le linee e gli impianti che si intende realizzare nell'arco temporale di 5 anni, non solo in quanto costituiscono opere di interesse pubblico da attuare nel territorio, ma anche in quanto rappresentano parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti connesse agli interventi di trasformazione edilizia disciplinati dal medesimo POC;
- il PTCP all'art.65 comma 1, dispone che nelle Tavole di POC devono essere individuati interventi di compensazione ecologica (commisurati all'entità degli impatti determinati dalla ValSAT), quali interventi di compensazione legati all'attuazione di nuovi insediamenti e alla riqualificazione di insediamenti esistenti, caratterizzabili come dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. n. 20/2000; come indicato anche nell'art.35 di PSC, tali interventi possono interessare anche spazi di proprietà privata nonché aree esterne a quelle oggetto di intervento, purché inclusi negli elementi funzionali della Rete ecologica, e il loro equipaggiamento naturale/ecologico, in coerenza con l'assetto della Rete ecologica. Sempre secondo l'art.35 del PSC, conformemente alle indicazioni delle azioni contenute nel PSC, il POC subordina l'attuazione delle previsioni alla contemporanea esecuzione delle dotazioni necessarie nei diversi ambiti di trasformazione.

Nelle Norme Tecniche Operative dovranno essere recepite le disposizioni di cui all'Art. A-26 relativamente al concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali;

14. Il POC, ai sensi dell'art.30 comma 7 della L.R.20/2000, recepito dall'art.1 del PSC, si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle **opere pubbliche** e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Il POC contiene la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico (di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati – L.R.20/2000, art.39 comma 1). In particolare il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera e disciplina altresì le modalità attuative della stessa e le dotazioni o misure che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC (art.36 bis comma 1 b)).

Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici (L.R.20/2000 art.39 comma 2).

Si integrino pertanto gli elaborati di POC alla luce di tali disposizioni, considerando i diversi interventi indicati nell'elaborato "POC 1 – Relazione" e nelle Schede Norma relative agli ambiti proposti, per i quali verrà anche impiegato il contributo perequativo derivante dagli ambiti di trasformazione proposti con il POC;

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

15. Relativamente al sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici, si evidenzia quanto segue.
Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-7 comma 5, il POC coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti:
 - al miglioramento della qualità ambientale del CS;
 - alla riqualificazione del CS e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;
 - alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.

Inoltre relativamente agli insediamenti storici individuati nei PSC, il POC, ai sensi dell'art.A-7 comma 6 della L.R.20/2000, dell'art.24 comma 5 del PTCP, e dell'art.12 delle NTS, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

Risulta pertanto necessario recepire nelle NTA di POC tali disposizioni, coordinandone i contenuti con quelli del RUE, come modificati sulla base delle riserve formulate dalla Giunta provinciale in data 28.06.2013 con atto n.143, e valutare le problematiche inerenti il sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici, nell'elaborato "POC 2 – Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU)".

Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-9 comma 3, il POC può inoltre, relativamente agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, individuati nel PSC, determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi; tale possibilità è stata recepita nelle norme di RUE, non trovando però riscontro, come evidenziato dalle riserve provinciali sul RUE, in cartografia; anche in questo caso si coordinino pertanto i contenuti di POC con quelli di RUE.

Infine si evidenzia che la L.R.20/2000 indirizza il POC a prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani (L.R.20/2000, art. A-8 comma 4);

NORME TECNICHE OPERATIVE

16. Si integri l'art.5 delle Norme Tecniche Operative con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 della L.R.31/2002;
17. Nel caso dell'attuazione degli ambiti per comparti, secondo l'art.11 delle NTS, il POC prevede la elaborazione di una proposta progettuale di massima, sia di carattere planivolumetrico, sia di natura impegnativa sui tre livelli perequativi, presentato da tutti i proprietari interessati dalla perimetrazione dell'Ambito. L'accordo finale su tale proposta progettuale, che sarà approvata dall'Amministrazione, garantirà l'attuazione dell'Ambito per Comparti successivi. Risulta pertanto necessario recepire tali disposizioni relativamente all'ANIR03 Comparto 3.1 e all'ANIR09 Comparto 9.1;
18. In coerenza con quanto esplicitato nell'elaborato "POC 1 – Relazione", nel capitolo 1 (paragrafo: Perequazione sociale ERS), risulta necessario recepire le disposizioni di cui all'Art. A-6-bis comma 5 della L.R.20/2000, contenute nell'art.6 delle NTS, che dà la facoltà ai Comuni di dotarsi di piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP), inserendo la previsione degli stessi nel POC, integrando l'elaborato "POC 3 – Norme Tecniche Operative (NTO)", all'art.16 – Edilizia residenziale sociale (ERS).
Il POC deve inoltre recepire le disposizioni di cui al comma 1 lettera b) dell'art. A-6-ter della L.R.20/2000, contenute nell'art.6 delle NTS, che prevedono *"il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, definito dal POC a seguito di accordi di cui all'articolo 18, nel caso di interventi di riqualificazione nonché nel caso di nuovi insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali, commerciali, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso."*
Il contributo non è dovuto per l'ampliamento in aree limitrofe degli insediamenti esistenti, aventi le destinazioni produttive appena citate."
19. L'art. 20 Ambiti per i servizi (ANIS) delle NTS stabilisce al comma 2 che il POC per ogni ambito provvederà a definire una scheda di riferimento progettuale, individuando fra gli ANIS il "Parco di Cintura Sud", i "Parchi di Quartiere" e il "Parco urbano del Rio Lora", indicati nelle schede-norma di riferimento progettuale di PSC e di POC come dotazioni territoriali in riferimento ad ambiti per nuovi insediamenti; si chiarisca pertanto tale incongruenza;
20. Ai sensi dell'art.3 delle NTS, il POC deve prevedere uno schema-tipo di convenzione urbanistica per l'attuazione dei PUA. Si provveda pertanto a recepire, nelle Norme Tecniche Operative, tale disposizione;
21. Risulta necessario dettagliare le Schede-Norma di Riferimento Progettuale del POC, ai sensi dell'art.11 delle NTS, definendo le strade pubbliche di nuova realizzazione di viabilità secondaria non individuate dalle Schede-Norma di Riferimento Progettuale di PSC, percorsi e spazi pubblici e ciclabili, le superfici fondiarie e gli ambiti di concentrazione dell'edificazione senza indicazioni plani-

volumetriche e tipologiche, eventuali allineamenti stradali ed edilizi, la localizzazione più di dettaglio delle dotazioni territoriali (soprattutto nel caso di attuazione per comparti), eventuali edifici esistenti compatibili con le previsioni urbanistiche;

22. Relativamente agli impianti tecnologici per la radiodiffusione sonora e televisiva, il POC deve recepire le disposizioni di cui all'art.20 comma 14 delle NTS;
23. Risulta necessario integrare le NTO secondo quanto disposto dall'art.26 comma 5 delle NTS in merito agli interventi di trasformazione del territorio rurale negli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN RIF. ALLA L.R.20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

24. L'elaborato **"POC 1 – Relazione"** non mette in evidenza in modo analitico le motivazioni dell'inserimento delle previsioni di cui si prevede l'attuazione nel corso del quinquennio, in particolare per quanto riguarda il settore produttivo e i relativi dimensionamenti specifici; il dimensionamento del POC, di cui si tratta nel capitolo 4, che riguarda solo il settore residenziale, deve essere rivisto in riferimento alle disposizioni del PTCP, di cui all'art.73 per quanto riguarda il settore residenziale e all'art.74 per quanto riguarda il settore produttivo.
Risulta inoltre necessario evidenziare le valutazioni di bilancio della spesa necessaria all'attuazione delle previsioni, in coordinamento con il bilancio comunale; al riguardo, l'elaborato **"POC 1 – Relazione"** deve contenere, come dispone l'art.30 comma 2, lett. f-bis della L.R.20/2000, relativamente a tutte le previsioni proposte, ambiti e opere pubbliche, e non solo per l'ambito ANIR02, un'agenda, attinente all'attuazione del Piano, che indichi tempi, risorse e soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali e alle infrastrutture per la mobilità, coordinandosi con il Programma triennale delle opere pubbliche;
25. Risulta necessario integrare l'elaborato "POC 2 – Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU)", paragrafo 3.2 "Le misure di compensazione e di mitigazione previste dal primo POC", con la scheda contenente le misure di compensazione e mitigazione relative all'ANIS01, presente comunque nell'elaborato "POC VAS – VAS-VALSAT – Rapporto Ambientale";
26. Risulta necessario che negli elaborati di POC si utilizzino le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A all'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.279/2010;

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE

27. Gli ambiti **ANIR 02** e **ANIR 03** si trovano in adiacenza a tratti di viabilità definiti dal PTCP e dal PSC, come viabilità storica - percorso consolidato; risulta pertanto necessario in sede di attuazione degli interventi il rispetto delle disposizioni di cui all'art.27 delle NTA del PTCP e all'art.54 delle NTS di PSC. Si integrino pertanto gli articoli di POC che disciplinano i suddetti ambiti, artt.23 e 24, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti", con il richiamo alle disposizioni di cui all'art.54 delle NTS di PSC.
Inoltre considerato che alcuni degli ambiti oggetto del POC, sono interessati dalla presenza del vincolo paesaggistico relativo ai corsi d'acqua ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, si richiami sempre nella sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" degli articoli che disciplinano gli specifici Ambiti, il rispetto alle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo;

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI

28. Si concorda in merito alla suddivisione dell'ambito **ANIR03 (Comparto 3.1)** in tre classi di fattibilità e all'osservanza delle relative prescrizioni.
L'ambito risulta compatibile con la seguente prescrizione:
a pag. 65 dell'elaborato "RUE GEO" la dicitura "(Tavola 8)" dovrà essere sostituita con "(Tavola 4)" inoltre nella tavola 4 occorre inserire la dicitura mancante relativa alle "Aree a fattibilità geologica

con limitazioni relativamente consistenti;

29. Gli ambiti **ANIP04** e **ANIP06** risultano compatibili con la seguente prescrizione:
occorre eliminare l'incongruenza tra quanto descritto a pag 126 dell'elaborato RUE GEO (individuazione di una classe di fattibilità) e quanto riportato nella relativa tavola 4 in cui per l'ambito ANIP 06 sono cartografate due classi di fattibilità;
30. L'ambito **ANIP05** risulta compatibile con la seguente prescrizione:
occorre eliminare l'incongruenza tra quanto descritto a pag 131 dell'elaborato RUE GEO (individuazione di una classe di fattibilità) e quanto riportato nella relativa tavola 4 in cui per l'ambito ANIP 05 sono cartografate due classi di fattibilità;
31. L'ambito **ANIP07** risulta compatibile con la seguente prescrizione:
occorre eliminare l'incongruenza tra quanto descritto a pag 136 dell'elaborato RUE GEO (individuazione di una classe di fattibilità) e quanto riportato nella relativa tavola 4 in cui per l'ambito ANIP 07 sono cartografate due classi di fattibilità
All'interno della zona di rispetto del pozzo idrico adiacente valgono le disposizioni di cui all'art. 94 c.4 Dlgs 152/2006;

VALSAT

32. Per quanto riguarda la VALSAT si evidenzia quanto segue:

POC-VAS – VAS VALSAT – Rapporto Ambientale

In generale, si concorda sull'applicazione del "principio di non duplicazione dei procedimenti" e sul fatto che la valutazione di sostenibilità ambientale del POC tenga conto delle valutazioni degli effetti ambientali già operate per il PSC.

Tuttavia, si ritiene che anche il POC debba essere assoggettato ad una procedura che si configuri quale processo iterativo, da sviluppare parallelamente alla costruzione del POC stesso e costituito da fasi concatenate e logicamente conseguenti, a partire dalla VALSAT del PSC. Si ritiene utile, quindi, dare una maggiore evidenza alla continuità tra i processi di valutazione ambientale di PSC e POC, conducendo una specifica verifica di coerenza tra tutte le principali azioni contenute nel POC e gli obiettivi del PSC, quale attività direttamente correlata alla successiva valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle azioni del POC, la verifica di coerenza interna e la relativa definizione delle misure per la sostenibilità.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore vigente, il documento di VALSAT dovrebbe essere integrato con la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative" di Piano, ad esempio partendo dalle specifiche considerazioni e attività sviluppate nella VALSAT del PSC.

Schede di valutazione

Le attività sviluppate hanno valutato le previsioni di tipo residenziale e produttivo incluse nel POC; si evidenzia che il percorso di valutazione ambientale e, in particolare, l'attività di analisi di coerenza interna avrebbe potuto configurarsi quale attività maggiormente efficace ed incisiva, se applicata a tutte le principali scelte di POC, ad esempio, costruendo una scheda di valutazione relativa anche alla Circonvallazione sud, ecc. al fine di determinarne le principali criticità, i relativi effetti e definire le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Le Schede di valutazione predisposte per gli ambiti ANIR02, ANIR03.1, ANIP03, ANIP05, ANIP07 hanno evidenziato l'interferenza degli stessi con le fasce di interesse paesaggistico (pari a m. 150) individuate rispettivamente per il Rio Lora, il Rio Boriacco, il Rio Gambero ed il Rio Carona. Risulta utile, pertanto, che tra le misure di compensazione e mitigazione (Componente ambientale Paesaggio - ecosistemi) venga esplicitata la necessità di assoggettare gli specifici PUA a procedura di autorizzazione paesaggistica.

Come evidenziato all'interno delle specifiche schede (cfr. paragrafi 8.7, 8.8, 9.7 e 9.8) relative agli ambiti ANIR19 e ANIS01 esistono alcune problematiche di coerenza tra le previsioni di scuola materna ed asilo-nido ed il Piano di classificazione acustica comunale approvato che, per tali ambiti, non individua una Classe idonea per le suddette previsioni di scuola materna ed asilo-nido. Infine, sulla base dei contenuti della specifica scheda (cfr. paragrafo 11.5) è stato rilevato che l'ambito ANIP03 è interessato dalla fascia di rispetto individuata per un elettrodotto AT presente nella zona limitrofa. Occorre, pertanto, integrare le tabelle relative ai potenziali effetti attesi e

quella delle misure di compensazione e mitigazione (Componente ambientale Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) con l'esplicitazione del rispetto della fascia di rispetto individuata per la citata infrastruttura.

Piano di monitoraggio

Come evidenziato all'interno dei pareri di ARPA ed AUSL, si valuti la possibilità di rivedere il set degli indicatori definito ai fini del monitoraggio del POC in funzione della:

- significatività dei parametri rispetto al contesto di riferimento,
- riduzione del numero di tali parametri, per una più agevole applicazione dei suddetti parametri.

POC-VAS – VAS VALSAT – Rapporto Ambientale. Sintesi non Tecnica

La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito della ValSAT.

POC1 – Relazione

Capitolo 2.

All'interno della Relazione, al capitolo 2., si afferma che "Sono norme di indirizzo per la formazione dei PUA le disposizioni relative ai caratteri planivolumetrici, tipologici e costruttivi; sono altresì norme di indirizzo quelle che si riferiscono a misure di inserimento urbano e/o paesaggistico degli interventi". Si ritiene che gli schemi planivolumetrici e le misure di inserimento urbano e paesaggistico costituiscano il risultato di un percorso logico di valutazione ambientale e territoriale dei singoli ambiti inseriti nel POC, il quale costituisce il riferimento per la fase attuativa degli interventi, pertanto, essi devono assumere un carattere prescrittivo; la modifica degli stessi potrà essere il frutto di approfondimenti e di valutazioni da effettuarsi nell'ambito dello specifico processo valutativo del PUA attuativo della previsione di POC.

POC3 – Norme Tecniche Operative (NTO)

Art. 10, comma 1

In considerazione di quanto prescritto all'interno del Parere Motivato espresso in merito al presente POC, il testo di cui all'art. 10 delle NTO, finalizzato ad esentare dalla procedura di ValSAT i PUA che non comportino variante al POC, deve essere stralciato.

Art. 20, comma 7

In coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore vigente di livello nazionale e regionale, si ritiene necessario integrare l'elenco presente al comma 7 dell'art. 20, con l'ulteriore punto-elenco che segue: "all'interno del Rapporto Ambientale, i potenziali effetti indotti dall'attuazione delle specifiche previsioni di PUA, quale esito di un percorso logico di valutazione ambientale e territoriale, avente l'obiettivo di eliminare/minimizzare i relativi effetti sulle varie componenti dei sistemi ambientale e territoriale".

Il Comune di Castel San Giovanni, con note acquisite al Prot. prov. le n. 81485 del 28.12.2012 e n. 23164 del 27.03.2013, ha trasmesso gli elaborati relativi al POC, comprensivi dell'elaborato di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Castel San Giovanni, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 23.11.2012.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del POC sono pervenute n. 3 osservazioni, come di seguito riportato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. COMUNALE	DATA ARRIVO	SOGGETTO RICHIEDENTE
1	3437	15.02.2013	STEFANO GATTI
2	3497	16.02.2013	ZILIANI CINZIA E LAMBRI FRANCESCO
3	3512	16.02.2013	ZILIANI CINZIA E REPETTI GIOVANNI

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il POC di Castel San Giovanni è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del POC, il Consiglio Comunale di Castel San Giovanni dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Piano Operativo Comunale.

Il documento "POC – VAS – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza interna al Piano.

In tale fase centrale, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti

sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione degli ambiti di POC di tipo residenziale produttivo e per servizi, consentendo di definire le principali misure di compensazione e mitigazione. Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, da effettuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di POC.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del POC stesso:

1. sintesi del quadro normativo,
2. verifica di coerenza interna,
3. schede di valutazione,
4. verifica della capacità depurativa dell'impianto comunale,
5. piano di monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali. In particolare, si valutano positivamente sia la ricchezza di contenuti graficizzati ed inseriti nelle schede di valutazione predisposte sia l'esplicitazione degli indirizzi e delle raccomandazioni definite dal PTCP per le Unità di Paesaggio e riferite alla mitigazione degli impatti indotti sulla componente ambientale "Paesaggio".

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sulle varie matrici ambientali considerate, sviluppata nel documento di ValSAT attraverso apposite schede, consente di valutare positivamente le principali misure di mitigazione e compensazione individuate nel POC, atte a garantire l'eliminazione o la minimizzazione degli impatti indotti.

Si considera positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio per l'efficacia del Piano comunale, in coerenza con gli indirizzi dettati dal PTCP e dal PSC.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC)
di Castel San Giovanni, adottato con atto C.C. n. 43 del 23.11.2012,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Castel San Giovanni potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del POC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento agli ambiti di trasformazione.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con

competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC.

3. Si ritiene di non esentare dalla procedura di ValSAT alcun ambito di trasformazione, poiché in generale il POC e la relativa ValSAT non hanno "integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da essi previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali". In particolare ed a titolo di esempio, si fa riferimento a:
- la previsione di alcuni contenuti specifici d'ambito difformi dal PSC o recepiti dal PSC stesso, approvato in difformità dall'Intesa formulata dalla Provincia,
 - l'assenza di alcuni elementi tipologici, localizzativi, ecc., necessari a disciplinare in modo definito l'organizzazione e la trasformazione del territorio previsti; è presente un generico schema di assetto solamente per gli ambiti ANIR02, ANIP02 e ANIP03,
 - la mancanza della disciplina relativa alle specifiche previsioni commerciali ammissibili all'interno di ogni singolo ambito (in termini di tipologia dimensionale e settore merceologico),
 - l'aggiornamento/specificazione di alcune funzioni ammissibili all'interno degli ambiti che non sono state oggetto di valutazione nel PSC (scuola materna ed asilo-nido) che hanno dato origine ad alcune criticità come l'incoerenza tra tali previsioni e il Piano di classificazione acustica comunale,
 - la mancanza delle attività di definizione e valutazione delle alternative di Piano.
- Resta inteso che nell'ambito degli specifici percorsi di valutazione ambientale ai quali dovranno essere assoggettati gli specifici PUA attuativi del presente POC dovranno essere approfonditi gli elementi che non sono stati già oggetto delle necessarie valutazioni nell'ambito del PSC e del presente POC.
4. Le valutazioni relative al POC in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
5. Si rammenta che con l'atto di approvazione del POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel POC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 166 del 26/07/2013

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 1735/2013

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 30/07/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Delibera di Giunta N. 166 del 26/07/2013

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 1735/2013

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 19/08/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale